Prot. n. 0000843 anno 2023 del 01/03/2023

_cinquanta5
Accademia di Belle Arti
Reggio Calabria

MUR
Ministero dell'Università e della Ricerca

Prot. n. 842 del 1 marzo 2023

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA
Regolamento riconoscimento crediti
(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2023)

ART. 1
RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI

- Lo studente che intenda richiedere il riconoscimento di crediti formativi acquisiti in altre carriere deve presentare la richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione ad un Corso dell'Accademia o comunque entro e non oltre la data di scadenza dell'iscrizione, ai primi anni e ai successivi, stabilita dal Manifesto annuale degli studi.
- Durante l'anno accademico è consentito richiedere esclusivamente il riconoscimento di certificazioni informatiche e linguistiche nonché di attività di tirocinio di nuova acquisizione.

ART. 2
MODALITA' DI RICONOSCIMENTO CREDITI

- La domanda dovrà essere redatta compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito e inoltrata via e-mail esclusivamente al seguente indirizzo protocollo@abarc.it allegando il certificato degli esami sostenuti e dei titoli per cui si chiede il riconoscimento, contenente tutti gli elementi identificativi dell'Istituzione presso cui sono stati sostenuti e la fotocopia di un documento di riconoscimento.
- Tutte le domande inviate ad altri indirizzi e non redatte sull'apposito modulo o prive della documentazione dei titoli e degli esami non saranno valutate.

ART. 3
CREDITI RICONOSCIBILI

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'istituzione può riconoscere agli studenti crediti formativi per le seguenti attività:

1_Esami sostenuti in Accademie o Istituzioni Universitarie

- In altro corso di studi della stessa Accademia
- Nello stesso o in altro corso di studi di un'altra Accademia italiana o estera
- In corsi di studio di Università italiane o estere

2_Attività a libera scelta dello studente: stage, tirocini, workshop e attività extracurriculari

- Organizzate dall'Accademia
- Organizzate in convenzione con istituzioni, enti e associazioni pubbliche o private

3_Conoscenze e abilità professionali

- Certificate ai sensi della normativa vigente in materia
- Attinenti con il percorso formativo scelto

- Maturate in attività formative di livello post secondario attinenti al curriculum di studi accademico prescelto.

4_Conoscenze e abilità certificate come riportato nei successivi articoli 7 e 8.

- Di lingua inglese
- Di informatica

In relazione al punto **1_Esami sostenuti in Accademie o Istituzioni Universitarie**

a. Il riconoscimento è applicabile solo in presenza di allineamento formale e sostanziale tra il programma della materia svolta e quella presente nel piano di studi prescelto.
b. Per gli allievi che provengono da corsi di studio Universitari Italiani o esteri il riconoscimento del credito verrà valutato in relazione al confronto tra il Settore artistico disciplinate AFAM e il Settore scientifico disciplinare dell'Università di provenienza.
c. Vengono riconosciuti gli esami superati presso istituti esteri di livello universitario, statali o legalmente riconosciuti, o comunque equiparati ai percorsi di primo e/o secondo livello riconosciuti in Italia, in base al programma e al carico di lavoro dichiarato (Convenzione di Lisbona). Per gli esami per cui si chiede convalida devono essere prodotti i documenti originali, tradotti in lingua italiana e cioè: il certificato degli esami di profitto superati; i programmi delle materie svolte; la "Dichiarazione di valore" con documentazione ufficiale della traduzione effettuata presso gli sportelli competenti (ambasciate e consolati). Nei documenti devono essere indicati i crediti o – qualora l'attribuzione dei crediti segua un criterio diverso da quello previsto dalla normativa europea vigente – indicate le ore di lezione e di studio previste. Per ulteriori chiarimenti sulle procedure di riconoscimento crediti esteri si fa riferimento alle linee guida del CIMEA consultabili al seguente indirizzo https://www.cimea.it/pagina-quadro-dei-titoli

In relazione al punto **2_Attività a libera scelta dello studente: stage, tirocini, workshop e attività extracurriculari**
Possono essere riconosciuti max 2 crediti formativi per il diploma Accademico di Primo Livello per le seguenti tipologie di attività.

Attività Programmate

a. Attività organizzate dall'Accademia a cui preventivamente sono stati assegnati il numero di crediti previsti;
b. Collaborazione prestata in occasione dell'allestimento di mostre ed eventi per l'Accademia.
c. Stage o tirocini effettuati in regime di convenzione con istituzioni, enti e associazioni pubbliche o private, valutati in relazione al numero di ore effettuate e alla tipologia delle attività stabilite e certificate dalla convenzione.
d. Esami a libera scelta dello studente tenuti anche in altre accademie o Università. La valutazione si baserà su criteri di attinenza delle attività formative con il corso di studi di destinazione.
e. Attività relazionali come le attività di orientamento e di tutoraggio.

Attività non Programmate
Attività proposte dallo studente e non in convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Relativamente alla partecipazione a visite a cantieri, visite a mostre ed esposizioni, sopralluoghi, laboratori, viaggi studio, seminari, conferenze, lectio**,** workshop, conferenze, rassegne cinematografiche, attività di stage e di servizi culturali organizzate da altri enti congrui con i contenuti e gli obiettivi formativi del proprio Corso di Diploma, gli studenti almeno un mese prima dell'inizio dell'attività sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione al Docente Coordinatore di scuola che provvederà alla convalida e alla trasmissione del documento alla Segreteria didattica. Terminata la frequenza, come bilancio del percorso effettuato, lo studente presenterà una relazione finale sull'attività svolta al Coordinatore della scuola che provvederà a controfirmarla assegnando i CFA in rapporto alla durata e alla tipologia dell'attività frontale, teorico/pratica, laboratoriale e a inviarla alla segreteria.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata su modulo allegato nel quale vengono riportati:

- Titolo, tipologia e programma dell'attività
- Durata e periodo di svolgimento (calendario attività e durata complessiva dell'impegno)
- Numero di CFA di cui si chiede il riconoscimento in relazione alla durata e alla tipologia dell'attività (frontale o laboratoriale/pratico applicativa).

Attività promosse e coordinate da docenti
Il docente (Responsabile scientifico di un evento, da svolgersi in coordinamento con docenti di altre discipline e al di fuori dell'orario didattico), propone alla Commissione per il riconoscimento dei crediti che l'attività da lui organizzata/promossa sia utile ai fini dell'assegnazione di crediti formativi in rapporto alla durata e alla tipologia dell'attività frontale, teorico/pratica, laboratoriale, indicando il numero presunto di crediti da attribuire, curando la lista degli iscritti e la verifica delle presenze. La Commissione si esprime in merito assegnando eventualmente i crediti.

Possono essere riconosciuti max 4 crediti formativi per il diploma Accademico di Secondo Livello per le seguenti attività:

a. Stage effettuati in regime di convenzione con istituzioni, enti e associazioni pubbliche o private, valutati in relazione al numero di ore effettuate e alla tipologia delle attività stabilite e certificate dalla convenzione.

In relazione al punto **3_Attività, conoscenze e abilità professionali**
In sostituzione di insegnamenti ad esse riconducibili, per tali attività possono essere riconosciuti dei crediti formativi.

ART. 4
CREDITI NON RICONOSCIBILI

Non possono essere riconosciuti crediti per attività formative, sia pur quantificate in CFA, svolte presso enti non rientranti nel Sistema Universitario nazionale, ovvero facenti parte di un'offerta formativa non rientrante in un Diploma Accademico o Corso di Laurea di Primo o Secondo Livello, Diploma Accademico o Corso di Laurea di Diploma a ciclo unico o Master Universitario.

ART. 5
CREDITI MATURATI NEL VECCHIO ORDINAMENTO

Qualora gli insegnamenti previsti nel vecchio ordinamento siano stati soppressi, corrispondano ad un numero diverso di crediti o abbiano cambiato denominazione, la Commissione procederà alla rimodulazione del piano di studio, riconoscendo tutti gli esami ed i crediti già acquisiti e sostituendo le discipline ancora da sostenere con le analoghe discipline previste nel nuovo ordinamento, fino al raggiungimento del numero di crediti complessivi previsti per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 6
RICONOSCIMENTO CREDITI LINGUA INGLESE

Nei casi in cui si intenda far valere una certificazione linguistica, lo studente è tenuto a fare domanda sull'apposito modello predisposto dall'Accademia, allegando copia del certificato.
Per la valutazione si terrà conto dei canoni generali, stabiliti dal Consiglio d'Europa nel Quadro Comune Europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue comunitarie che prevede sei livelli: base (A1 e A2), autonomo (B1 e B2) e padronanza (C1 e C2).
Ai fini dell'attribuzione di CFA, la Commissione ritiene valide le certificazioni rilasciate, a seguito di superamento di una prova finale, dai seguenti Enti certificatori:

a. Cambridge Assessment English,
b. City and Guilds (Pitman)
c. Educational Testing Service (ETS)
d. English Speaking Board (ESB)
e. International English Language Testing System (IELTS)
f. Pearson - LCCI;
g. Pearson - EDI;
h. Trinity College London (TCL)
i. Learning Resource Network (LRN)
j. BritishInstitutes
k. LanguageCert

Le certificazioni rilasciate da Enti diversi da quelli sopra precisati non saranno valutate. Lo studente frequentante i corsi di 1° livello in possesso di una certificazione linguistica di livello pari o superiore al B1 o equipollente, così come lo studente frequentante i corsi di 2° livello in possesso di una certificazione linguistica di livello pari o superiore al B2 o equipollente, può chiederne ed ottenerne il riconoscimento in sostituzione della prova di conoscenza linguistica prevista dal Piano di Studio del proprio livello. Il certificato deve indicare il voto finale per la conversione in trentesimi. In mancanza dovrà sostenere l'esame.

ART.7
RICONOSCIMENTO CREDITI ABILITA' INFORMATICHE

Ai fini del riconoscimento di crediti per conoscenze informatiche diverse da quelle offerte nei corsi di laurea è necessario che lo studente presenti una delle seguenti certificazioni rilasciati da istituzioni e/o da enti certificatori riconosciuti dal MUR, recanti i dati necessari per procedere alla convalida:

a. ECDL
b. EIPASS
c. IC3
d. Cisco
e. Pekit

Gli studenti in possesso di una patente informatica possono fare richiesta di riconoscimento allegando idoneo certificato. Si fa presente che, a differenza del riconoscimento del titolo di lingua estera, il Ministero non dà indicazioni dettagliate sui criteri adottabili per le convalide, né su eventuali enti certificatori accreditati, lasciando le istituzioni libere di adottare un criterio proprio. La Commissione Didattica di norma riconosce certificati in cui siano presenti almeno 7 moduli formativi, ECDL o ICDL, i certificati EIPASS, CERTIPASS, CERTIPORT, CISCO CCNA, CISCO CCNP, PEKIT ADVANCED e altri, riservandosi la facoltà di valutare eventuali altri certificati che riportassero caratteristiche formative idonee e assimilabili all'offerta formativa della materia.

- I titoli predetti sono considerati utilizzabili ai fini dell'attribuzione dei Crediti Formativi, purché conseguiti entro non oltre il quinquennio precedente alla data in cui il riconoscimento viene richiesto.

- Sono ritenuti validi ai fini del riconoscimento gli esami di Informatica con SSD INF/01 o INF-INF/05) sostenuti nell'ambito di percorsi universitari.
- Non costituiscono titolo idoneo al conseguimento dei crediti formativi i titoli rilasciati a seguito di corsi organizzati privatamente.
- La certificazione rilasciata in lingua straniera deve essere tradotta in lingua italiana.

ART. 8
INFORMATIVA SU ESITI RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI

- La Segreteria didattica darà notizia agli studenti degli esiti della richiesta di riconoscimento crediti e aggiornerà la carriera nell'area informatica su cui saranno visibili a seguito di registrazione.
- Si evidenzia che i crediti possono essere riconosciuti anche parzialmente e in tal caso la commissione segnalerà sul verbale il parziale riconoscimento. Per le discipline parzialmente riconosciute idonee l'Accademia comunicherà allo studente le attività formative necessarie per il conseguimento dei crediti mancanti. È previsto un esonero parziale alla frequenza di un'attività formativa fermo restando l'obbligo di sostenere l'esame o le forme di verifica previste.

ART. 9
DETERMINAZIONE ANNO D'ISCRIZIONE

L'anno d'iscrizione viene determinato in base al numero di crediti riconosciuti all'atto dell'iscrizione, secondo la seguente tabella:

Corsi di I° livello

da 0 a 36	**Primo anno**
da 37 a 96	**Secondo anno**
da 96 in su	**Terzo anno**

Corsi di 2° livello

da 0 a 36	**Primo anno**
da 37 a 96	**Secondo anno**

ART. 10
CRITERI GENERALI ADOTTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

1. Nel caso in cui il corso di provenienza sia di tipo universitario i CFU sono considerati equipollenti ai CFA.
2. I crediti possono essere riconosciuti solo se maturati in corsi di pari livello, cioè crediti per materie di primo livello con materie di primo livello (o V.O.), e materie di secondo livello con materie di secondo livello (o V.O.).
3. È possibile riconoscere esclusivamente esami corrispondenti agli insegnamenti del Corso di Studio a cui si è iscritti oppure esami per cui esista una manifesta equivalenza di contenuto o un'equivalenza delle competenze acquisite.
4. In particolare agli studenti che intendano iscriversi al Corso di Secondo Livello di Comunicazione e didattica per l'arte e che abbiano acquisito una Laurea di Primo livello in materie umanistiche, verranno riconosciute, previa comparazione dei piani studio e degli esami sostenuti, quelle materie che presentano una chiara identità di programma con il Corso di Primo livello di Comunicazione e didattica per l'arte.
5. Agli studenti che intendano iscriversi al Corso di Secondo Livello di Scenografia e che abbiano acquisito una Laurea di Primo livello in Architettura o Ingegneria, verranno riconosciute, previa comparazione dei piani studio e degli esami sostenuti, quelle materie che presentano una chiara identità di programma con il Corso di Primo livello di Scenografia.

6. In entrambi i casi di cui ai precedenti punti la Commissione per il riconoscimento dei crediti assegnerà a debito i crediti mancanti stabilendo le discipline che lo studente dovrà frequentare e sostenere oltre quelle comprese nel piano di studio del biennio prescelto.
7. I crediti vengono riconosciuti per identità della materia o identità di programma anche in presenza di denominazioni differenti;
8. I crediti che concorrono al conseguimento dei 180 CFA del Diploma Accademico di Primo Livello, non possono essere riconosciuti per il percorso di Diploma Accademico di Secondo livello.
9. In nessun caso gli esami di livello inferiore possono essere riconosciuti per un livello superiore.
10. Per workshop, mostre, attività di carattere laboratoriale viene riconosciuto 1 CFA per 12 ore di frequenza.
11.Per seminari e conferenze viene riconosciuto 1 CFA per 6 ore di frequenza.
12. La rimanente quota oraria per completare le complessive 25 ore previste per ciascun CFA è dedicata all'elaborazione individuale (concordata con la docenza) e prevede una verifica finale che può consistere in consegna e discussione di relazioni e grafici

ART. 11
COMMISSIONE PREPOSTA AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

Il Direttore nomina annualmente una commissione per il riconoscimento dei crediti composta da tre docenti. Tale commissione si riunisce nell'anno accademico tre volte, nello specifico nei mesi di ottobre, febbraio e giugno. La commissione delibera sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Didattico dell'Accademia, dal presente Regolamento e ove si presenti la necessità sulla base di eventuali altre indicazioni date dai docenti dei corsi di studio per i quali vengono richiesti i crediti e da uno o più membri del Consiglio Accademico. I riconoscimenti effettuati vengono descritti nel verbale finale che verrà trasmesso alla Segreteria Didattica, che provvederà all'inserimento di tali riconoscimenti nei piani di studio individuali di ogni studente.

ART. 12
CALCOLO DEL VOTO PER GLI ESAMI CONVALIDATI

Gli esami convalidati vengono registrati con la votazione riportata sulla documentazioni e/o sull'autocertificazione ufficiale allegata alla domanda per il riconoscimento dei crediti presentata. L'esame valutato in forma di giudizio sarà oggetto di equiparazione numerica in trentesimi come riportato di seguito:

sufficiente > 18/30
buono > 21/30
discreto > 24/30
ottimo > 27/30
eccellente > 30/30

Nell'eventualità l'esame presenti solo un giudizio di idoneità, verrà assegnato all'esame il punteggio di 24/30.

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Addolorata Maggio

Il Presidente
f.to Dott.ssa Maria Cerzoso